



Presidente

Omissis

Fasc. Anac n. 4212/2025 (USRECP n. 60/2025)

Oggetto

Riscontro prot. n. 121810/2025. "Richiesta chiarimenti su gestione subaffidamenti".

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 novembre 2025, ha deliberato quanto segue.

Come sottolineato anche da codesta amministrazione, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. A livello normativo, poi, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto (cfr. art. 119, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 36/2023).

Ne deriva che – stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto – in tali ipotesi ed in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale.

Quanto rilevato, peraltro, appare in linea con il parere del Servizio di supporto giuridico del MIT n. 2855 del 29 ottobre 2024 che, ad una richiesta sovrapponibile a quella in esame, ha risposto testualmente *"La risposta è negativa, in relazione alle mere comunicazioni non è necessario compiere le verifiche di cui agli art. 94 e 95 del Codice"*.

Si precisa, tuttavia, che lo stesso servizio di supporto giuridico del MIT in un parere precedente, n. 2273 del 5 settembre 2023, sulla base dell'art. 83 del d.lgs. n. 159/2011 e del d.P.C.M. 18 aprile 2023 (come modificato dal d.P.C.M. 24 novembre 2016), ha ritenuto che per i subcontratti aventi ad oggetto una delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. sistema delle *white list*), le stazioni appaltanti sono tenute a verificare per tali soggetti il possesso della documentazione antimafia. Ciò posto, in tali ipotesi, si ritiene opportuno verificare il possesso della documentazione antimafia dei subcontraenti.

L'Autorità ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 119 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 (ovvero se previsto dalla legge di gara). Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.

Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell'erogazione dei relativi pagamenti.

Per completezza, occorre ricordare che – in ogni caso – anche i pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla l. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Come chiarito anche dalla determinazione dell'Anac n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con

delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e ulteriormente precisato dal recente Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, i pagamenti nei confronti dei subcontraenti devono essere effettuati sui conti correnti dedicati, con indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5, legge n. 136/2010).

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente